

Dichiarazione di variazione IMU - TASI e comunicazioni aliquota agevolata IMU.

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso o detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo.

Pertanto le dichiarazioni per l'**anno 2014** devono essere presentate entro il **30/6/2015**.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Restano in via generale valide le dichiarazioni presentate sia ai fini dell'imposta comunale sugli immobili sia ai fini dell'imposta municipale propria in quanto compatibili.

Si precisa che va presentata la dichiarazione per:

- le pertinenze dell'abitazione principale quando sono in numero maggiore di una per categoria catastale (C/2, C/6 e C/7) per individuare l'unità pertinenziale che per legge deve essere una per categoria;

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 18/10/2001, n. 383, **per le successioni aperte dal 25/10/2001**, data di entrata in vigore della legge, **gli eredi e i legatari** che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, **non sono obbligati a presentare la dichiarazione ICI**. Infatti, gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia al comune competente.

Resta fermo l'**obbligo dichiarativo** per il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite (art.540 c.c.) nei casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti catastali.

Si ricorda che **entro il 30/6/2014** devono essere presentate le dichiarazioni per le **variazioni intervenute nell' anno 2013**.

Entro il 30 giugno 2014 deve pertanto essere presentata la dichiarazione delle variazioni che sono intervenute per legge relativamente agli immobili per i quali dal 2013 non era più dovuta l'IMU es: cooperative edilizie a proprietà indivisa, beni merce, i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, unico immobile per militare, alloggio "ex casa coniugale". Tali dichiarazioni di cessazione IMU s'intendono d'ufficio, in quanto relative a fabbricati assoggettati al nuovo tributo comunale sui servizi indivisibili, dichiarazioni di inizio validità TASI e dovranno riportare nel campo Annotazioni la dicitura "TASI 2014".

Il modello dichiarativo da utilizzare per l'IMU è quello approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012.

Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. **Il modello dichiarativo** da utilizzare per la TASI sarà redatto direttamente dal Comune e dovrà essere presentato per gli immobili assoggettati alla TASI.

I modelli di dichiarazione per IMU e TASI possono essere:

- consegnati direttamente all'ufficio Tributi di Berra che rilascerà apposita visto di ricevuta;
- inviati a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno a: Comune di Berra - Servizio Tributi – via Due Febbraio, 23, la data di spedizione è considerata data di presentazione della dichiarazione;
- trasmessi con posta certificata all'indirizzo: comune.berra.fe@legalmail.it indicando nell'oggetto del messaggio "dichiarazione IMU per l'anno 20..." e "dichiarazione TASI per l'anno 20..." ; il testo deve inoltre contenere l'elenco dei contribuenti (cognome nome) per i quali viene presentata la

dichiarazione. Prima dell'invio la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autografa e acquisita nelle modalità previste dalla legge;

Per l'IMU non va presentata la dichiarazione ministeriale, **ma la comunicazione predisposta dal Comune per usufruire dell'aliquota agevolata** in caso di:

- i fabbricati utilizzati direttamente dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento, o da parenti in linea retta di 1[^] grado, utilizzati per attività commerciale e/o artigianale;
- altri fabbricati oggetto di aliquota agevolata;

I moduli di comunicazione possono essere:

- consegnati direttamente all'Ufficio Tributi;
- inviati tramite posta elettronica all'indirizzo comune.berra.fe@legalmail.it. Il modulo deve essere sottoscritto con firma autografa e ad esso deve essere allegata la copia del documento d'identità del dichiarante;
- spediti tramite posta tradizionale Al Comune di Berra via Due Febbraio, 23, 44033 Berra (Fe), allegando copia del documento d'identità del dichiarante;
- inviati tramite fax al n. 0532/832259 allegando copia del documento d'identità del dichiarante.